

AVV. MARIANNA VETRANO
AVV. ALMERIGO PANTALONE
Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823/753021 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it
mariannavetrano@postecert.it

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.669 terdecies cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

PER LA RICORRENTE:

NAPOLITANO GAETANA (C.F. NPLGTN68R59A509H), nata ad Avellino (AV) il 19/10/1968 e residente in Sirignano (AV) alla Via P. Togliatti n. 22.

Rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola e dall'Avv. Almerigo Pantalone (C.F. PNTRLRG77P04A509V) ed elett.te domiciliata presso il Loro Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA), telefono/fax 0823753021, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it

- reclamante -

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

- resistenti -

nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP) e nei corrispondenti elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di **tutti i docenti** che - in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente **nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Napoli per la classe concorsuale del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP) e per i corrispondenti elenchi di sostegno validi per il triennio 2014/2017 - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.**

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso decreto di rigetto n. cronolog. 26663/2015 del 4/11/2015 (Causa RG n. 18567/2015) con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. e con contestuale risarcimento del danno in forma specifica.

PREMESSO

Che con il provvedimento del 03.11.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 18567/2015 depositato e notificato tramite pec alla ricorrente, così come domiciliata, in data 04.11.2015, il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice del Lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Gambardella, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla sig.ra Naapolitano Gaetana, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – l'Ambito Territoriale Provincia di Napoli.

A sostegno delle motivazioni di rigetto vi è l'insussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla legge (*fumus boni juris e periculum in mora*).

Avverso il provvedimento *de qua*, che si palesa illogico nelle motivazioni, propone reclamo la sig.ra Napolitano Gaetana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

MOTIVI

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 04.09.2015, la ricorrente a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché volesse:

IN VIA CAUTELARE

- A) Ordinare alle Amministrazioni convenute**, secondo le rispettive competenze,
- **di inserire immediatamente la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** dell'Ambito Territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste ovvero come **PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)**, con conseguente riapertura dei termini per **la partecipazione al piano di immissioni in ruolo** previsto dalla legge per i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie, con attribuzione in graduatoria del **punteggio dovuto** come per legge, o in mero subordine
 - di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda, ordinando al MIUR la riattivazione della apposita piattaforma online, attribuendo efficacia ex tunc alla domanda stessa;

B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) ed alla partecipazione al piano di assunzioni in ruolo previsto per legge, con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del D.M. 235/2014** nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);
- **delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso **del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)**, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al

personale educativo, nella parte di interesse, ossia quella ove non è previsto l'inserimento a pieno titolo della ricorrente;

- **di ogni atto amministrativo eventualmente presupposto** e/o connesso e/o conseguente, perché illegittimi e /o in contrasto con la legge.

A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento ex D.M. 235/2014 per le classi del **PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)** della provincia di Napoli, **secondo il punteggio maturato** e dovuto per legge;

B) Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli:

- **di inserire la ricorrente** nelle graduatorie ad esaurimento del **PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)**, in base al titolo posseduto, per il triennio 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato e dovuto per legge, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017,

- **di emanare tutti gli atti ritenuti necessari** per consentire l'inserimento della ricorrente nelle medesime graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse;

- **comunque di disporre ogni diverso e/o ulteriore provvedimento** ritenuto di giustizia ai fini dell'accoglimento della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento secondo legge.

C) In via subordinata accertato il danno subito per la mancata possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, condannarsi i convenuti al risarcimento in forma specifica con inserimento retroattivo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli come richiesto in via principale.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

FATTO

- Premesso che la ricorrente è un'educatrice precaria, abilitata allo svolgimento dell'attività di educatore tramite concorso DDG del 28/07/2000; ha un diploma di ragioniere programmatore conseguito presso l'Istituto G. Fortunato di Avellino; in data 30/10/1995 ha conseguito la laurea in sociologia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; dal 10/10/1994 al 31/08/1995 ha svolto l'attività di DSGA presso S.M.S. Novate Mezzola (SO).

- che grazie all'abilitazione conseguita nel 2000 tramite concorso viene inserita nelle GAE del personale educativo di Napoli, previa domanda (allora tale domanda veniva fatta in modo cartaceo e spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano).

- che nel 2009 risultava inserita ancora nelle Gae di Napoli, avendo prodotto domanda secondo le modalità e i termini di legge. Tale domanda veniva inoltrata ancora in modo cartaceo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano e prevedeva la possibilità di indicare, oltre la provincia di Napoli scelta dalla ricorrente, anche ulteriori tre province nelle quali la ricorrente sarebbe stata inserita in coda agli aspiranti inclusi nella terza fascia delle Gae. Pertanto la ricorrente inserì anche le province di Avellino, Caserta e Benevento.

- che nel 2011 dimentica di presentare la domanda di aggiornamento e quindi viene depennata dalle Gae.

- che nel 2014 presenta di nuovo la domanda di aggiornamento, però non è più possibile farlo in modo cartaceo, bensì in modalità telematica, mediante l'accesso su istanze on line. Siccome la ricorrente aveva

dimenticato di presentare la domanda nel 2011, il sistema telematico non le consentiva l'accesso, pertanto ha prodotto la domanda in forma cartacea nei termini previsti dalla legge, manifestando il proprio interesse ad essere reinserita nelle Gae. Tuttavia il Miur non la risponde e non le comunica nulla, non facendola comparire nelle Gae.

- che attualmente la ricorrente non è inserita in alcuna graduatoria scolastica, se non in quella del personale ata;

- che successivamente con la Legge n. 107/2015 è stato disposto il piano straordinario di assunzione, al quale poteva partecipare solo il personale docente ed educativo inserito nelle Gae, previa presentazione di una domanda on line entro il 14 agosto 2015, tramite la piattaforma web di "Istanze on line".

- che la ricorrente, non potendo presentare on line la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzione, in quanto non inserita nelle Gae, ha presentato in data 14/08/2015, nei termini di legge, domanda di inserimento cartacea con contestuale diffida ad adempiere.

- che la ricorrente, non ricevendo alcuna risposta dal Miur, ha adito l'autorità giudiziaria competente, chiedendo l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Napoli (GAE), per le classi di concorso del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP), valide per il triennio 2014/2017 e l'inserimento nell'attuale piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line oppure far valere quella cartacea inviata nei termini di legge.

- Il ricorso con R.G. 18567/2015 veniva assegnato al Dott. Gambardella, il quale fissava la prima udienza per il 20/10/2015, disponendo la comparizione personale delle parti dinanzi a sé.

- In data 20/10/2015 si è costituito il Miur - l'Usr per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., precisando l'impossibilità di reinserire la docente nelle Gae, in quanto, alla luce della normativa vigente, queste risultano essere chiuse senza possibilità di ulteriori inserimenti.

- Nella prima udienza del 20/10/2015 la ricorrente si è presentata personalmente ed è stata ascoltata dal giudice, dichiarando di confermare il ricorso e di essere disoccupata, mentre il Miur - l'Usr per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale Provinciale di Napoli non si è presentato.

- Dunque il giudice concedeva un termine per note - presentate da parte ricorrente nei termini - e si riservava.

- Che con il provvedimento del 03.11.2015 depositato e notificato tramite pec alla ricorrente, così come domiciliata, in data 04.11.2015, il Giudice Dott. Giuseppe Gambardella rigettava il ricorso cautelare promosso dalla sig.ra Napolitano Gaetana, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - l'Ambito Territoriale Provincia di Napoli.

Decisione del giudice

In particolare, il giudice Dott. Gambardella ha preliminarmente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario (*cfr. Cass. Sez. Un. 23.12.2014 e, in senso conforme, Cass. Sez. Un. 21.2.2013 n. 4287, Cass. Sez. Un. 8.2.2013 n. 3045, Cass. Sez. Un. 8.2.2011 n. 3032, Cass. Sez. Un. 10.11.2010 n. 22805, Cass. Sez. Un.*

9.8.2010 n. 18479, Cass. Sez. Un. 16.6.2010 n. 14496, Cass. Sez. Un. 3.4.2010 n. 10510, Cass. Sez. Un. 28.7.2009 n. 17466, Cass. Sez. Un. 13.2.2008 n. 3339).

Nel merito, ha dichiarato la domanda infondata per insussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla legge (fumus boni iuris e periculum in mora),

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente rileva che il suddetto provvedimento di rigetto non risulta condivisibile in quanto:

1) Fumus boni iuris.

In primis bisogna chiarire che la ricorrente nel ricorso ex art. 700 cpc ha chiesto espressamente, ribadendolo anche nelle note depositate telematicamente, di essere reinserita nelle Gae di Napoli in qualità di PERSONALE EDUCATIVO e non come docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Nel provvedimento di rigetto il giudice afferma che *“la ricorrente non appare avere titolo per essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, poiché queste risultano chiuse senza possibilità di ulteriori inserimenti”*. In realtà non è così, in quanto con il passaggio, nel 2006, dalle graduatorie permanenti (che venivano aggiornate ogni due anni) alle graduatorie ad esaurimento, è vero che non era più possibile inserirsi ex novo nelle stesse. Tuttavia, nonostante tale preclusione, tutt'oggi sono stati inseriti nelle stesse:

- **abilitati COBASLID;**
- **abilitati grazie al secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classi di concorso 77/A;**
- **diplomati magistrali** con sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento a mille diplomati magistrale esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell' ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*.
- **abilitati grazie alla laurea in scienze della formazione primaria negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.**
- **congelati SISS.** Sul punto si veda il Tribunale del Lavoro di Palermo, il quale, con sentenza 11 giugno 2015, ha ordinato all'Ufficio scolastico provinciale del capoluogo siciliano l'immediata riammissione in G.A.E. di alcuni docenti congelati SSIS che non avendo potuto completare il percorso abilitante tramite SSIS, lo hanno fatto tramite TFA – Tirocinio Formativo Attivo.

- **abilitati TFA**, secondo la recente sentenza del Tribunale del lavoro di Cremona e le ordinanze n. 4834/14 e 5878/14 del Consiglio di Stato che hanno inserito a pieno titolo in Gae docenti abilitati Tfa.
- **abilitato Pas**, secondo la sentenza del Tribunale del lavoro di Terni n. 2273 dell'8 luglio 2015, la quale finalmente decreta l'inserimento a pieno titolo di un docente abilitato Pas nelle Gae.

La ricorrente non risulta rientrare in nessuna di queste categorie, in quanto abilitatasi come personale educativo mediante concorso nell'anno 2000 e dal 2003 inserita a pieno titolo nelle Gae di Napoli, previa domanda inoltrata regolarmente. Dunque la ricorrente aveva tutti i requisiti per entrare nelle Gae; dopo l'abilitazione conseguita tramite concorso ha prodotto domanda nei termini ed è stata inserita nelle Gae di Napoli; nel 2009 risultava inserita ancora nelle Gae di Napoli, avendo prodotto domanda di aggiornamento secondo le modalità e i termini di legge. Tuttavia nel 2011 dimentica di inoltrare la domanda di aggiornamento. Tale domanda viene inviata in forma cartacea durante il successivo aggiornamento, ovvero nel 2014, ma il Miur non inserisce la ricorrente nelle Gae, anzi risulta inadempiente, non comunicando nulla alla ricorrente, nemmeno i motivi di esclusione.

Pertanto si rileva prima di tutto un inadempimento da parte della PA per via del suo silenzio di fronte alla richiesta della ricorrente di essere reinserita nelle Gae che merita sicuramente un risarcimento, ma anche una disparità di trattamento e una violazione del principio costituzionale di uguaglianza nei confronti della ricorrente, in quanto alle categorie precedentemente citate è stata data la possibilità di inserirsi ex novo nelle Gae, mentre alla ricorrente che già era inserita nelle Gae ma che aveva dimenticato per un anno di fare l'aggiornamento non è stata data questa possibilità.

Inoltre, nel provvedimento di rigetto il giudice afferma che *“dalla produzione documentale allegata all'istanza cautelare emerge avere la ricorrente presentato (in cartaceo) domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento in data 5.5.2009 ma unicamente per le province di Avellino, Benevento e Caserta per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011”*. In realtà non è così, il giudice ha letto in modo errato la documentazione prodotta dalla ricorrente. Prima di tutto c'è da dire che allora la domanda di aggiornamento nelle Gae veniva inoltrata ancora in forma cartacea, a mano, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie la ricorrente ha inoltrato la domanda nelle forme, modalità e termini previsti dalla legge, tanto è vero che come risulta dall'elenco prodotto il 31/07/2009 la ricorrente risultava inserita a pieno titolo nelle Gae di Napoli. Inoltre, secondo il bando di aggiornamento delle Gae di allora era prevista la possibilità di indicare, oltre la provincia di Napoli scelta dalla ricorrente, anche ulteriori tre province nelle quali la ricorrente sarebbe stata inserita in coda agli aspiranti inclusi nella terza fascia delle Gae. Dunque, come risulta dalla documentazione allegata, nel 2009 la ricorrente non ha presentato domanda di aggiornamento nelle Gae unicamente per le province di Avellino, Benevento e Caserta per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, come sostiene erroneamente il giudice Gambardella; la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le Gae di Napoli, la domanda era indirizzata all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, sede provinciale di Napoli (come si evince dalla copia della domanda e della ricevuta di avvenuta consegna avvenuta a mano). Nel riquadro B2 della domanda la ricorrente ha indicato le ulteriori province di Avellino, Caserta e

Benevento in quanto allora era prevista la possibilità di indicare, oltre la provincia di Napoli scelta dalla ricorrente, anche ulteriori tre province nelle quali la ricorrente sarebbe stata inserita in coda agli aspiranti inclusi nella terza fascia delle Gae. Dal momento della presentazione della domanda la ricorrente risulta utilmente collocata nelle Gae di Napoli, come richiesto, alla posizione 857, come risulta dall'estratto dell'elenco della graduatoria del 2009 prodotta. Tale copia della domanda è stata prodotta nel ricorso ex art. 700 cpc solo per dimostrare che la ricorrente ha presentato l'ultima domanda di aggiornamento nelle Gae di Napoli nel 2009. Dunque la ricorrente nel 2009 già era inserita nelle Gae di Napoli, non ha chiesto di essere inserita ex novo o con riserva; nel 2011 ha semplicemente dimenticato di fare l'aggiornamento, quindi nel 2014 ha inviato sempre all'Ufficio scolastico per la Regione Campania sede provinciale di Napoli la domanda cartacea per l'inserimento nelle gae di Napoli, anche se allora l'inoltro della domanda avveniva telematicamente ma il sistema non consentiva alla ricorrente di farlo, avendo dimenticato di fare l'aggiornamento nel 2011. Tuttavia il Miur non la risponde e non le comunica nulla, non facendola comparire nelle Gae, appunto perché l'Amministrazione sostiene che la domanda doveva essere presentata soltanto in via telematica e non cartacea; e ciò malgrado con le due note ministeriali a prot. n. 5541 del 30 maggio 2014 e a prot. n. 5757 del 5 giugno 2014 il Ministero dava ordine agli Uffici Scolastici Regionali di valutare le domande cartacee, specificando che "I termini e le modalità di presentazione delle relative istanze saranno fissati da ciascun ufficio secondo le proprie esigenze organizzative." Ciò però non è stato fatto. Dunque vi è stato anche un inadempimento da parte della P.A., la quale non ha risposto alla ricorrente e non ha valutato nemmeno la sua domanda cartacea, la quale è stata inviata nei termini. Dunque, non è, come sostiene il giudice Gambardella, che la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella fascia aggiuntiva delle Gae, ma ha chiesto semplicemente di essere inserita di nuovo nelle Gae di Napoli (graduatoria in cui compariva dal 2003 al 2009). Di conseguenza, il termine per presentare la domanda non era quello indicato dal giudice Gambardella, ovvero entro il termine di cui all'art. 1, comma 605 lettera c) l. 296/2006, quindi **1.1.2007**, in quanto nel 2007 la ricorrente già era inserita a pieno titolo nelle Gae di Napoli, come risulta dallo stralcio dell'elenco allegato, in cui si evince che la ricorrente è stata inserita per la prima volta nel 2003 ed è rimasta nella stessa graduatoria fino al 2009; né secondo l'art. 1 del D.M. n. 53 del 2012 ovvero entro il **periodo compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012**, in quanto la ricorrente non ha presentato domanda per essere inserita nella fascia aggiuntiva di terza fascia, anzi proprio nel 2011, anno in cui doveva rinnovare la domanda di aggiornamento a pieno titolo, ha dimenticato di farlo. Pertanto la ricorrente ha chiesto di essere reinserita nelle Gae di Napoli nel 2014, in forma cartacea. In quel caso, come risulta dalla copia del DM 1 aprile 2014 n. 235 che si allega il termine per presentare la domanda di inserimento nelle Gae era il 10 maggio 2014, termine rispettato dalla ricorrente, come si evince dalla copia della domanda e della ricevuta allegata.

Secondo il giudice Gambardella "*risulta documentalmente provato nella fattispecie in esame avere l'istante (abilitatasi all'insegnamento nell'anno 2000) inoltrato per la prima volta domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, relativamente agli AA.SS. 2014/2017, in data 28.4.2014*". In realtà non è assolutamente così. La ricorrente ha inoltrato la prima volta domanda di inserimento nelle Gae dopo che si è abilitata col concorso del 2000, dunque, nel 2003, come risulta

dallo stralcio dell'elenco delle Gae di Napoli. In data 28/04/2014 la ricorrente ha presentato la domanda in forma cartacea per essere reinserita nelle Gae di Napoli, avendo dimenticato nel precedente aggiornamento di presentare nuovamente la domanda. Tale domanda doveva essere presentata entro il 10 maggio 2014, termine rispettato dalla ricorrente.

Dunque, nel caso di specie la ricorrente lamenta il fatto di essere stata illegittimamente depennata per non aver prodotto domanda d'aggiornamento della propria posizione nelle GAE per il triennio 2011-2014. Un costante orientamento della giurisprudenza ha accolto l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento in quanto in realtà è assolutamente illegittimo cancellare dalle graduatorie ad esaurimento un docente che, per vari motivi, non ha prodotto domanda di aggiornamento ON-LINE. ***A stabilirlo, oltre al Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014, il Tar ed il giudice del lavoro di Pavia con sentenza depositata il 7 maggio 2015, con provvedimento depositato il 17 Agosto 2015, è stato il Tribunale del lavoro di Roma***, che ha quindi dichiarato inefficace la decisione dell'Ambito territoriale locale di depennare, nella fattispecie un docente, per la mancata presentazione on-line della richiesta di aggiornamento di posizione nella graduatoria provinciale. Ciò anche a fronte delle numerose aperture di inserimento nelle Gae di docenti con diploma magistrale, abilitati TFA e PAS. Con tale provvedimento viene ripristinato il diritto sacrosanto di un docente che per effetto della riforma scolastica in atto avrebbe dovuto dire addio ad un posto di lavoro meritato a seguito del superamento di un concorso. In particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658 del 2014 ha affermato il principio per cui "con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". Tali principi di leale collaborazione tra cittadino ed Amministrazione dovrebbero essere applicati, di regola, in ogni ambito, mentre spesso, come è noto si trovano i cittadini, inermi, a dover lottare contro atteggiamenti poco collaborativi di un'amministrazione, retaggio di vecchi schemi.

Quanto illustrato nel merito comprova ampiamente la sussistenza del diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda di merito, volta all'inserimento nelle G.A.E. e nel piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto. E' pacifico il valore abilitante e concorsuale del titolo posseduto dalla ricorrente, nonché l'illegittima cancellazione dalle Gae per aver dimenticato di inviare la domanda di aggiornamento. La fondatezza della domanda giudiziale odierna, sopra ampiamente spiegata, è stata già ravvisata in casi identici a quello odierno da altri giudici che hanno ordinato in via d'urgenza l'inserimento dei ricorrenti nelle G.A.E. (si veda la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 17 agosto 2015; sentenza del Consiglio di Stato n.14 luglio 2014, n. 3658; la sentenza del Consiglio di Stato n. 01973/2015; nonché la sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento ad altri mille diplomati magistrale esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento

all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell' ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*).

In realtà c'è da dire che l'art. 1 del DM n. 235 del 2014 sancisce che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, ma non dice “per tutta la vita”. Tale esclusione può riguardare il triennio in cui non è stata presentata la domanda, ma nel successivo triennio, se la ricorrente presenta la domanda nei termini, come è avvenuto nel caso di specie, ha tutto il diritto di essere reinserita nelle GAE. Infatti con la sentenza del 17 maggio 2013 anche il Tribunale di lavoro di Firenze aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.

Inoltre l'art. 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 prevede che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.** In realtà tale norma non è stata mai espressamente abrogata dalla normativa intervenuta successivamente in materia di GAE (quale la L. n. 296/2006, la quale ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento). Inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle gae di chi ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua, quindi, non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come la ricorrente, ne era stata cancellata.

A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n. 42/2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal Tar Lazio, Sezione terza bis, con la

sentenza n. 21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei DM 44/2011 e 235/2014, per cui anche in relazione a quest'ultimi DD.MM. possono prospettarsi i medesimi profili di illegittimità sottolineati dal G.A. per il DM n. 42/2009 e può procedersi alla loro disapplicazione.

Dunque, la domanda merita accoglimento con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11).

Pertanto si ribadisce che con la sentenza del 17 maggio 2013 anche il Tribunale di lavoro di Firenze aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.

2) Sul periculum in mora.

Come già precisato, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierno comparente, in una situazione meritevole di tutela immediata. L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Inoltre l'urgenza del riconoscimento del diritto alla partecipazione al piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line, risiede nella mancata possibilità di poter partecipare al piano di assunzione in quanto i posti disponibili siano stati nel frattempo già assegnati ad altri docenti utilmente collocati nelle Gae. E ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”. Alla luce del disposto normativo, la ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative degli stessi.

Dunque, l'assunzione a tempo indeterminato tramite convocazione dalle G.A.E. che gli è sinora sempre stata ingiustamente negata, rappresenta l'unica ed estrema speranza di inserimento in ruolo, posto anche che una volta esaurite, le graduatorie perderanno di efficacia e dunque non vi sarà più possibilità di inserimento in ruolo per la ricorrente. Difatti ai sensi dell'art. 1 comma 98 L. 107/2015, disciplinante i tempi per l'assunzione in ruolo, *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015”*. Dunque è evidente la **necessità di un provvedimento d'urgenza** che consenta alla ricorrente di essere inserita a pieno titolo nelle G.A.E., in tempo utile per le convocazioni. L'assenza dalle graduatorie comporterebbe un **danno irreparabile**, poiché priverebbe la ricorrente della possibilità di essere convocata in modo da poter lavorare nell'anno scolastico 2015/2016 con ogni conseguente **danno alla professionalità**. Inoltre, una pronuncia giudiziale postuma rispetto all'imminente piano di assunzioni causerebbe una invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo il che comporterebbe un grave danno anche ai potenziali controinteressati ed alla P.A. stessa. Inoltre se le graduatorie venissero “esaurite”, sfumerebbe per sempre la possibilità della ricorrente di esservi inserita proprio in quanto trattasi di graduatorie **“ad esaurimento”**.

Nel caso di specie vi è una reale esistenza di un pregiudizio, in quanto la ricorrente se fosse reinserita nelle Gae, col punteggio che le verrebbe attribuito e con la **riserva** di cui alla legge n° 68/99 e di cui è in possesso (in quanto, come è stato affermato anche nel ricorso ex art. 700 cpc con RG n. 18567/2015, la ricorrente possiede un'invalidità del 46%, fatta presente anche nelle precedenti domande di aggiornamento, grazie alla quale ha il diritto di essere assunta in precedenza rispetto agli altri, in quanto per legge alla riserva è attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti interi disponibili) la ricorrente sarebbe stata sicuramente assunta durante il piano di assunzione. Inoltre, secondo la Legge n. 107/2015, comma 109, *fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, (...), l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità.*

(...) c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4 -quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

Ciò in sostanza vuol dire che, allo stato attuale delle cose, tutti quei docenti presenti nelle GAE che non rientrano nelle fasi 0 e A, e decidono di non fare domanda per la fase nazionale del piano straordinario di assunzioni (fasi B e C), o pur avendo fatto domanda non saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato, potranno partecipare alle assunzioni ordinarie dei prossimi anni. Nei prossimi anni, infatti, le GAE rimarranno valide per chi oggi non può partecipare alla fase nazionale (fasi B e C)

perché non ha ancora sciolto la riserva, per chi pur partecipando a questa fase non sarà destinatario di proposta di contratto e per chi deciderà di non presentare la domanda per partecipare alla fase nazionale.

Dunque, alla luce di questi aspetti normativi, la ricorrente, se reinserita nelle Gae, sicuramente verrà assunta.

Si ponga pure in luce che l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di Napoli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Inoltre, la ricorrente, come ha dichiarato nell'udienza del 20/10/2015 e come si evince dalla copia dell'iscrizione al centro per l'impiego di Avellino che si allega, è attualmente disoccupata.

3) Sul danno subito dalla ricorrente a causa del silenzio inadempimento della PA, dell'esclusione dall'inserimento nelle GAE e dal piano straordinario di assunzione.

La ricorrente nel 2011 ha dimenticato di fare l'aggiornamento delle Gae, quindi nel 2014 ha inviato sempre all'Ufficio scolastico per la Regione Campania sede provinciale di Napoli la domanda cartacea per l'inserimento nelle gae di Napoli, anche se allora l'inoltro della domanda avveniva telematicamente ma il sistema non consentiva alla ricorrente di farlo, avendo dimenticato di fare l'aggiornamento nel 2011. Tuttavia il Miur non la risponde e non le comunica nulla, non facendola comparire nelle Gae; e ciò malgrado con le due note ministeriali a prot. n. 5541 del 30 maggio 2014 e a prot. n. 5757 del 5 giugno 2014 il Ministero dava ordine agli Uffici Scolastici Regionali di valutare le domande cartacee, specificando che "I termini e le modalità di presentazione delle relative istanze saranno fissati da ciascun ufficio secondo le proprie esigenze organizzative." Ciò però non è stato fatto. Dunque vi è stato un inadempimento da parte della P.A., la quale non ha risposto alla ricorrente e non ha valutato nemmeno la sua domanda cartacea, la quale è stata inviata nei termini.

La ricorrente è stata ingiustamente depennata ed esclusa dalle graduatorie ad esaurimento e così esclusa dalle possibilità di inserimento in ruolo così come anche dalla possibilità di assegnazione delle supplenze assegnate tramite le stesse graduatorie. Essa dunque già vive la terribile condizione di precariato, in più è stata ingiustamente privata della possibilità di essere assunta a tempo indeterminato ed altresì a tempo determinato con contratti stipulati attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Si prospetta ora **l'ultima occasione** per la ricorrente di essere assunta in ruolo, in relazione alla **recentissima Riforma della Scuola (legge 13 luglio 2015 n. 107)**, che prevede all'articolo 1 comma 95, un "*piano straordinario di assunzioni*", per oltre 100.000 docenti, che sta avendo luogo nei mesi di agosto e settembre 2015, **esclusivamente per i docenti inseriti nelle G.A.E.** e nelle graduatorie di merito del concorso (ossia gli illustrati unici due canali di reclutamento ai sensi dell'art. 399 D.lgs 297/1994). E' già stata avviata la selezione dei docenti da assumere dalle G.A.E, e alla data del presente ricorso il sito internet dell'USRC riporta gli aggiornamenti delle fasi assuntive (v. www.campania.istruzione.it).

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti necessari all'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli per

le classi di concorso richieste con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie o in subordine dalla data di deposito del ricorso giudiziale.

Tutto ciò premesso l'odierna reclamante come in epigrafie meglio rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'On.le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in jaccoglimento del presente reclamo, revocare l'impugnato provvedimento, e conseguentemente **ACCOGLIERE la seguente domanda cautelare**, già proposta in primo grado:

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o in subordine previa fissazione d'udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

B) Ordinare alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze,

- **di inserire immediatamente la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** dell'Ambito Territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste, con conseguente riapertura dei termini per **la partecipazione al piano di immissioni in ruolo** previsto dalla legge per i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie, con attribuzione in graduatoria del **punteggio dovuto** come per legge,
o in mero subordine
- di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda, ordinando al MIUR la riattivazione della apposita piattaforma online, attribuendo efficacia ex tunc alla domanda stessa;

B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) ed alla partecipazione al piano di assunzioni in ruolo previsto per legge, con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del D.M. 235/2014** nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);
- **delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso **del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)**, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale educativo, nella parte di interesse, ossia quella ove non è previsto l'inserimento a pieno titolo della ricorrente;
- **di ogni atto amministrativo eventualmente presupposto** e/o connesso e/o conseguente, perché illegittimi e /o in contrasto con la legge.

A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento ex D.M. 235/2014 per le classi **del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)** della provincia di Napoli, **secondo il punteggio maturato** e dovuto per legge;

B) Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli:

- **di inserire la ricorrente** nelle graduatorie ad esaurimento **del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)**, in base al titolo posseduto, per il triennio 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato e dovuto per legge, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017,

- **di emanare tutti gli atti ritenuti necessari** per consentire l'inserimento della ricorrente nelle medesime graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse;

- **comunque di disporre ogni diverso e/o ulteriore provvedimento** ritenuto di giustizia ai fini dell'accoglimento della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento secondo legge.

C) In via subordinata accertato il danno subito per il silenzio inadempimento della PA e la mancata possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, condannarsi i convenuti al risarcimento in forma specifica con inserimento retroattivo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli come richiesto in via principale.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

DISPORRE l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso RG n. 18567/2015, che è stato depositato in cancelleria.

D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria

Si chiede occorrendo

- di ordinare ai convenuti la produzione in giudizio di ogni documento necessario per provare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio legittimo, nonché la **produzione di tutte le graduatorie** e documenti connessi per il triennio 2014/2017 per i settori **del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP)** della provincia di competenza.

In caso di contestazione della documentazione citata in atti e prodotta, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "è vero che" nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte; nonché si chiede che il Giudice voglia ammettere i seguenti capitoli di prova:

- E' vero che l'insegnante ricorrente ha superato nel 2000 il concorso come personale educativo come da fotocopia che mi si rammostra, inserita nel fascicolo individuale di ricorso? Testi Centro servizi amministrativi di Caserta.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

1. Copia del decreto di rigetto n. cronolog. 26663/2015 del 4/11/2015;
2. Copia della domanda cartacea di inserimento nelle Gae del 28/04/2014;
3. Copia della domanda cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni con contestuale diffida ad adempiere;
4. Stralcio del DM 1 aprile 2014 n.235;
5. Copia della domanda cartacea di inserimento nelle Gae del 05/05/2009;
6. Elenco delle Gae del 2009;

2. Sentenza del Tribunale di Frosinone del 23/07/2014;
2. Sentenza del Tribunale di Avellino del 27/09/2009 che riconferma l'invalidità della ricorrente;
3. Certificato d'iscrizione all'elenco provinciale di Avellino disabili-invalidi civili disoccupati;
4. Certificato di disoccupazione e di iscrizione al collocamento di Avellino.

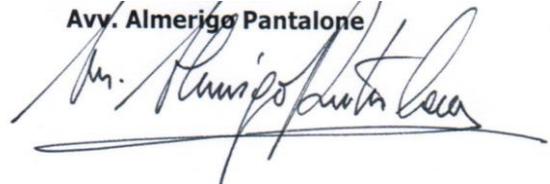
Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo i ricorrenti un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Roccarainola, lì 16 novembre 2015

Avv. Vetrano Marianna



Avv. Almerigo Pantalone



*** **

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

I sottoscritti procuratori,

PREMESSO CHE

- Il reclamo ha per oggetto l'impugnativa del decreto di rigetto n. cronolog. 26663/2015 del 4/11/2015 (Causa RG n. 18567/2015), emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – Giudice
- Dott. Giuseppe Gambardella, che ha rigettato il Ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dalla sig.ra Napolitano Gaetana per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento o comunque alla presentazione della domanda ai fini del conseguente inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi di concorso del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP), nella posizione derivante dal punteggio normativamente dovuto;
- La legge di Riforma della Scuola L. 13 luglio 2015 n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere “l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale” ossia tra tutti i 101 ambiti territoriali nazionali;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie** ad esaurimento **provinciali d'Italia** potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione ed all'eventuale “superamento” della propria posizione in graduatoria.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato quindi ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso del PERSONALE EDUCATIVO (PPPP), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per i ricorrenti e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali**, incluso quello oggetto del presente giudizio, **già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, relativamente a ricorsi e reclami per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali contro interessati.

Tutto ciò premesso

CHIEDONO

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente reclamo **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del reclamo-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Roccarainola, lì 16 novembre 2015

Avv. Vetrano Marianna



Avv. Almerigo Pantalone

